



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 10/11/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI) - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventicinque** addì **dieci** del mese di **novembre** alle ore **20:10** nella sede comunale, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, e si è riunito il Consiglio Comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

SQUERI FRANCESCO	Presente	MADDE' MAURIZIO	Presente
BATTOCCHIO ANDREA	Presente	MARTINELLI ELEONORA	Presente
BERANGER ADRIANO ALESSANDRO	Presente	MASSERA GUIDO	Presente
BRUSCHI STEFANIA	Presente	MASSERA LUCA	Presente
COMINETTI ROBERTO	Presente	MONTANARI ALBERTO	Presente
CONTINI FLAVIA	Presente	MULINACCI ARMANDO	Presente
CURTI ENRICO UGO GUIDO	Presente	PANACCIO ANTONIO	Presente
DEL VESCOVO ANNA MARIA	Presente	PAPETTI CHIARA	Presente
FALBO GINA LAURA	Presente	SINATORI MARTINA PAOLA	Presente
FANTINELLI MATTEO	Presente	SOLIMENA ENRICO	Presente
FIORITO GIUSEPPE	Presente	ZAMBERLETTI ELISABETTA	Presente
FORENZA NICOLA	Presente		
GAMBETTI ROBERTO	Presente		
GINELLI GIANFRANCO	Assente		

Totale Presenti N. 24

Totale Assenti N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Barone Carlo Salvatore, Marzani Valentina, Micheli Francesca, Mistretta Massimiliano, Resta Valeria, Zuin Massimo Giovanni.

Il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. GAMBETTI ROBERTO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la Presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione N. 46 del 10/11/2025

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono riprodotti testualmente nell'apposita trascrizione di seduta)

Il Presidente del Consiglio illustra l'argomento, facendo presente che tale argomento è già stato discusso in commissione con parere unanime;

Terminata l'illustrazione il Presidente del Consiglio chiede se ci sono interventi ed apre la fase della discussione;

Interviene il Consigliere Falbo chiedendo se il regolamento viene applicato anche alle donazioni di modico valore, risponde il Presidente del Consiglio, dando lettura dell'articolo che si riferisce alle donazioni di modico valore;

Il Presidente del Consiglio passa alle dichiarazioni di voto.

Il Presidente pone in votazione la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della Legge 241/1990 e smi);
- il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- infine, l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

Premesso che:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'8 aprile 2025 aggiornando le FAQ relative ad "Aree e processi di rischio", ha chiarito che le donazioni di beni o prestazioni, a norma dell'art. 8 co. 3 d.lgs. 36/2023, da parte di un privato ad un'amministrazione pubblica, sono da considerarsi processi a rischio corruttivo secondo la legge 190/2012;
- L'Autorità ha precisato che le donazioni ricevute da privati rientrano nell'area di rischio generale "Contratti pubblici" e che, pertanto, occorre programmare misure di prevenzione nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (ovvero, nel PTPCT) che siano idonee a garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure afferenti alle fasi di selezione, accettazione e successiva gestione dei beni donati;
- Il Presidente dell'Autorità, con il parere anticorruzione n. 2582/2025, il 9/7/2025 ha precisato quali misure di prevenzione della corruzione e del malaffare l'amministrazione potrebbe programmare ed attuare;
- In primo luogo, l'Autorità ha suggerito l'adozione di un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi della donazione di beni o di prestazioni di servizi.

Dato atto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale approvare un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o di prestazioni di servizi senza alcun esborso di somme di denaro, quali: i requisiti di ammissibilità della donazione, eventuali profili di conflitto d'interesse, le relative misure di prevenzione;

Deliberazione N. 46 del 10/11/2025

Richiamati:

- il D.Lgs n. 31/3/2023 – n. 36 – Nuovo codice dei contratti pubblici;
- gli articoli 782 e 783 del Codice Civile, in materia di donazioni;

Visto il Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali (donazioni), predisposto dall'Area Affari Generali, Istituzionali e Finanziari, allegato alla presente deliberazione e ritenuto sussistano i presupposti per la sua approvazione;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali e Sicurezza Urbana in data 30/10/2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n. 24

Votanti: n. 24

Favorevoli: n. 24 (Battocchio, Sinatori, Papetti, Massera L., Massera G., Fantinelli, Forenza, Falbo, Squeri, Gambetti, Beranger, Panaccio, Madde', Contini, Zamberletti, Solimena, Martinelli, Fiorito, Cominetti, Del Vescovo, Montanari, Bruschi, Mulinacci, Curti)

Contrari: n. -

Astenuti: n.-

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali (donazioni) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GAMBETTI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI) IN FAVORE DELL'ENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ----- del -----

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO	3
ARTICOLO 2 – REQUISITI PER LE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI)	3
ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL DONANTE	3
ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITA'	3
ARTICOLO 5 – INIZIATIVA	4
ARTICOLO 6 – FORMA E COMPETENZA	4
ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE	5
ARTICOLO 8 - DONAZIONE MODALE	5
ARTICOLO 9 - DONAZIONI PROMISSORIE	6
ARTICOLO 10 – CASI PARTICOLARI	6
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE	7
ARTICOLO 12 – SPESE	7
ARTICOLO 13 – GARANZIA ALL'ANONIMATO DEL DONANTE	7
ARTICOLO 14 – PRIVACY	7
ARTICOLO 13 – RICONOSCIMENTI	7
ARTICOLO 15 – NORMA DI RINVIO	8
ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE	8

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, vuole integrare la disciplina del Codice civile, che detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.

2. Il presente Regolamento, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi, disciplina i requisiti di ammissibilità, le modalità di accettazione, nonché le regole per assicurare pubblicità e trasparenza degli atti di liberalità in favore dell'ente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER LE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI)

1. Le erogazioni liberali (donazioni) possono avere ad oggetto denaro, uno o più beni mobili, immobili o immateriali, una o più prestazioni rese gratuitamente in favore dell'ente.

2. A norma dell'art. 8 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile, l'Ente ha la capacità di ricevere erogazioni liberali (donazioni) da parte di soggetti pubblici e privati, purché l'atto di liberalità sia caratterizzato da tutti i requisiti seguenti:

- non essere finalizzato a far conseguire, anche indirettamente, alcun vantaggio economico da parte del donante;
- essere conforme all'interesse pubblico e della collettività;
- produrre un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale dell'ente.

3. Nel caso di erogazioni liberali (donazioni) di denaro, il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, di attestazione della provenienza lecita del medesimo. Il pagamento deve avvenire a seguito e con modalità definite dal servizio finanziario.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL DONANTE

1. Affinché l'atto di liberalità possa essere accettato dall'Ente, oltre a sussistere i requisiti della donazione di cui all'articolo precedente, il donante deve disporre dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

2. Il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, circa la non sussistenza della cause di esclusione elencate dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITA'

1. La erogazione liberale (donazione) a favore del Comune può consistere principalmente:

- a. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- b. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- c. nell'assunzione di una obbligazione in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- d. nella realizzazione a cure e spese di un soggetto pubblico o privato, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;

2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità mortis causa.

ARTICOLO 5 – INIZIATIVA

1. L'erogazione liberale (donazione) può realizzarsi per iniziativa:
 - a. spontanea del disponente
 - b. per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. Il soggetto donante deve presentare formale istanza, dallo stesso sottoscritta, all'Amministrazione Comunale nella quale dovrà essere specificato:
 - la precisa descrizione del bene che intende donare;
 - la dichiarazione che il bene è di esclusiva proprietà del donante;
 - la dichiarazione del donante, ai sensi dell'art.783 del Codice Civile, che attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.
3. In esecuzione di indirizzo della Giunta Comunale viene predisposto dal Dirigente competente mediante apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
4. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune, specificandone i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

ARTICOLO 6 – FORMA E COMPETENZA

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice civile e dalle altre norme di Legge.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico purchè vi sia stata la tradizione (l'atto formale della consegna del bene). La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. Fuori dai casi definiti di modico valore, come sotto definiti, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile.
3. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni:
 - a) di importo singolarmente non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - b) di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila), qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti;

c) che si riferiscono a contributi destinati esclusivamente a sostenere i costi di organizzazione riguardanti eventi formativi, congressi, convegni e che siano contabilizzati direttamente dal servizio competente dell'Ente stesso.

4. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico sull'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia a oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Dirigente competente per materia a norma dell'art. 107 del T.U.E.L.

ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36.

2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.

3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.

ARTICOLO 8 - DONAZIONE MODALE

1. La donazione modale consiste nella realizzazione di un determinato scopo e nell'adempimento di un particolare onere che devono essere dichiarati dal donante nell'atto di donazione e regolati in una convenzione tra lo stesso donante e il Comune.

2. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. erogazioni a favore degli Istituti Scolastici finalizzate a borse di studio, a sostenere l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica;
- b. erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente;
- c. erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolari riferimenti a:
 - aiuti per le famiglie in difficoltà;
 - sostegno e integrazione delle persone con disabilità;
 - assistenza, controllo e monitoraggio di tutte le forme di dipendenza;
 - sostegno ai bisogni di persone in condizione di vulnerabilità e povertà con una attenzione particolare alle persone anziane;
- d. attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.

3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante. In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile secondo le modalità e le forme dell'art. 783 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - DONAZIONI PROMISSORIE

1. La donazione promissoria che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - a. la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - b. la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - c. la donazione di somme di denaro;
 - d. la realizzazione a cura e spese del donante di un'opera pubblica di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere, che l'esecuzione della fornitura, del servizio, lavoro sia svolta da soggetto:
 - a. Il possesso dei requisiti di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;
 - b. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di prescritte certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
 - c. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d. dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
 - e. un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - f. la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
 - g. il divieto di cessione del contratto di donazione;
 - h. la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica o di suo lotto funzionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2025, n. 36, l'Amministrazione, prima della sottoscrizione della convenzione valuta lo studio di fattibilità delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo di esecuzione.
5. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 10 – CASI PARTICOLARI

Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali sono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) si applica la normativa di settore.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

ARTICOLO 12 – SPESE

Tutte le spese conseguenti la donazione, ivi comprese quelle notarili e registrazione del contratto, nonché eventuali imposte e tasse previste dalla legislazione vigente ed eventuali spese di trasporto del bene donato, sono a carico del donante.

ARTICOLO 13 – GARANZIA ALL'ANONIMATO DEL DONANTE

Non sono ammesse donazioni qualora non sia indicato il proponente. Tuttavia, su espressa richiesta del medesimo, ove ricorrono i presupposti per poter accettare l'atto di liberalità, il Comune ne garantisce l'anonimato.

ARTICOLO 14 – PRIVACY

1. I dati personali comunicati al Comune di San Donato Milanese saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016 UE.
2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Donato Milanese.
3. Il donante, al momento della presentazione della proposta di donazione, prenderà atto della specifica informativa privacy.

ARTICOLO 13 – RICONOSCIMENTI

Il Comune può provvedere riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

ARTICOLO 15 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice civile e nelle altre norme di Legge.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", "Regolamenti", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

Titolo riunione: Consiglio Comunale del 10.11.2025

Data	2025-11-10
Inizio	21:27
Fine	
Tipologia votazione	Voto 1 di 3
Chi può partecipare alla votazione?	Solo delegati con badge
Opzione Voto Segreto	Livello complessivo: Delegati Livello individuale: Delegati
Quorum	13,0000
Ordine del giorno	Vota articolo 7 Punto n. 7: Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali (donazioni) - Approvazione
Descrizione	

Presenza

Numero di presenze	31
Conteggio totale	24

Esito

[+] Favorevoli	24/24
[0] Astenuti	0/0
[-] Contrari	0/0
Totale votato (delegati/carico)	24/24
Totale non votato (delegati/carico)	0/0
Aventi diritto al voto (delegati/carico)	24/24

Risultati della vot

+ Favorevoli

ID	Titolo	Nome	Gruppo	Autorità per	Scelta di voto	Peso
1	Cons.	BATTOCCHIO Andrea	Partito Democratico		Favorevoli [+]	1
2	Cons.	SINATORI Martina Paola	Partito Democratico		Favorevoli [+]	1
3	Cons.	PAPETTI Chiara	Partito Democratico		Favorevoli [+]	1
4	Cons.	MASSERA Luca	Fratelli D'Italia		Favorevoli [+]	1
5	Cons.	MASSERA Guido	Fratelli D'Italia		Favorevoli [+]	1
6	Cons.	FANTINELLI Matteo	Fratelli D'Italia		Favorevoli [+]	1
7	Cons.	FORENZA Nicola	Gruppo misto		Favorevoli [+]	1
8	Cons.	FALBO Gina Laura	Insieme per San Donato		Favorevoli [+]	1

Titolo riunione: Consiglio Comunale del 10.11.2025

14	Sindaco	SQUERI Francesco	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
15	Presidente	GAMBETTI Roberto	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
20	Cons.	BERANGER Adriano Alessandro	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
21	Cons.	PANACCIO Antonio	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
22	Cons.	MADDE' Maurizio	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
23	Cons.	CONTINI Flavia	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
24	Cons.	ZAMBERLETTI Elisabetta	SandoLab	Favorevoli [+]	1
25	Cons.	SOLIMENA Enrico	SandoLab	Favorevoli [+]	1
26	Cons.	MARTINELLI Eleonora	SandoLab	Favorevoli [+]	1
27	Cons.	FIORITO Giuseppe	SandoLab	Favorevoli [+]	1
28	Cons.	COMINETTI Roberto	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
29	Cons.	DEL VESCOVO Anna Maria	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
30	Cons.	MONTANARI Alberto	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
31	Cons.	BRUSCHI Stefania	Fratelli D'Italia	Favorevoli [+]	1
32	Cons.	MULINACCI Armando	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1
33	Cons.	CURTI Enrico Ugo Guido	San Donato Futura	Favorevoli [+]	1



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

UNITA' OPERATIVA GESTIONE BILANCIO - UO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3108 del 2025
del UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI) -
APPROVAZIONE

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Donato Milanese li, 24/10/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3108 del 2025
del UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

avente ad oggetto:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI) -
APPROVAZIONE

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Donato Milanese li, 24/10/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale



COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
CODICE ENTE 11080

Attestazione di Esecutività

Delibera N. 46 del 10/11/2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI)
- APPROVAZIONE.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/12/2025 ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

San Donato Milanese li, 11/12/2025

Sottoscritta
(MARTINA STEFANE LAURA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

Attestazione di avvenuta pubblicazione

Delibera N. 46 del 10/11/2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI)
- APPROVAZIONE.

Attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi,
dal 24/11/2025 al 09/12/2025

San Donato Milanese li, 11/12/2025

Sottoscritta
(MARTINA STEFANEA LAURA)
con firma digitale